

<b>COMUNE DI CANEGRATE</b> PROVINCIA DI MILANO  CODICE 10934	NUMERO  32	DATA  23-02-2022
<b>OGGETTO:</b> <b>PROLUNGAMENTO TEMPORALE E PARZIALE MODIFICA DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" ATTREZZATA A TIRO CON L'ARCO</b>		

**COPIA**

## DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'ANNO **DUEMILAVENTIDUE** ADDI **VENTITRE** DEL MESE DI **FEBBRAIO** ALLE ORE **18:00** NELLA SALA DELLE ADUNANZE, PREVIA L'OSSERVANZA DI TUTTE LE FORMALITA' PRESCRITTE DALLA VIGENTE NORMATIVA, VENNERO OGGI CONVOCATI A SEDUTA I COMPONENTI LA GIUNTA COMUNALE.

ALL'APPELLO RISULTANO:

COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.	COMPONENTE	P.	A.G.	A.I.
COLOMBO ROBERTO	X			MERAVIGLIA FRANCA	X		
MODICA MATTEO	X			SPIRITO DAVIDE	X		
AUTERI GIUSEPPINA	X			ZAMBON EDOARDO	X		

TOTALE PRESENTI      6

TOTALE ASSENTI      0

ASSISTE IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA TERESA LA SCALA

ESSENDO LEGALE IL NUMERO DEGLI INTERVENUTI, IL SINDACO ROBERTO COLOMBO ASSUME LA PRESIDENZA E DICHIARA APERTA LA SEDUTA, PER LA TRATTAZIONE DELL'OGGETTO SOPRA INDICATO.



**OGGETTO: PROLUNGAMENTO TEMPORALE E PARZIALE MODIFICA DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" ATTREZZATA A TIRO CON L'ARCO**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamata la deliberazione GC 87 del 03.05.2017, con la quale si approvava la convenzione fra il Comune di Canegrate e l'ASD Arcieri del Roccolo per la gestione dell'area adiacente il centro sportivo "Pertini" attrezzata per le attività di tiro con l'arco dal 01.09.2017 al 31.08.2023;

E' notorio che alla data odierna sul territorio è presente un solo soggetto che promuova la disciplina sportiva praticabile presso l'impianto, e cioè l'ASD Arcieri del Roccolo, e che la struttura in argomento ha caratteristiche e dimensioni che consentono lo svolgimento di attività esclusivamente riferibili al territorio in cui è ubicata;

Rilevato che la gestione del predetto impianto sportivo, per dato storico e strutturale, appare priva di rilevanza economica in quanto, sia per la natura dell'impianto stesso, sia per l'assenza di richieste di utilizzo da parte di soggetti esterni, non ha un rilievo economico tale da renderla appetibile per gestioni imprenditoriali e quindi non rileva in un mercato concorrenziale;

Vista la nota presentata da ASD Arcieri del Roccolo, prot. 12639 del 12.07.2021, finalizzata a ottenere un prolungamento della gestione affidata, segnalando da un lato le difficoltà concernenti l'adeguamento alle misure per il contenimento del contagio da Covid-19, in particolare quelle legate al distanziamento sociale, all'approntamento di nuovi servizi igienici e all'acquisto di attrezzature e prodotti per igienizzazione, dall'altro la possibilità di recuperare delle zone inutilizzate adiacenti all'area sportiva realizzando una serie di interventi che consentirebbero di ospitare nuovi iscritti e adeguare la struttura a una realtà in crescita a livello anche nazionale, come dimostrato dai lusingheri risultati nelle recenti competizioni;

Considerati i pesanti disagi connessi alla pandemia da Covid-19 che l'associazione sportiva affidataria della gestione dell'area citata ha subito nel corso degli ultimi due anni e sta subendo, in conseguenza dei mancati introiti dovuti alla chiusura obbligatoria, dovendo inoltre sostenere gli oneri di investimenti effettuati all'interno dell'area medesima per l'adeguamento alla normativa per il contenimento del contagio;

Dato atto che la predetta associazione ha svolto continuativamente i compiti di presidio, custodia e tutte le altre attività connesse alla gestione dell'area in esame, operando all'occorrenza interventi di manutenzione ordinaria di varia natura, assicurando in tal modo la buona conduzione dell'area e dei manufatti;

Dando atto che l'Ufficio Lavori Pubblici valuta favorevolmente il documento preliminare alla progettazione proposto dalla suddetta ASD, a condizione che sia integrato entro e non oltre il 30.06.2022 con ulteriore e dettagliata documentazione, caratterizzata da un livello di progettazione definitivo;

Considerato quanto sopra in ordine alla natura ed alla tipologia di gestione dell'impianto di cui trattasi e rilevato quanto di seguito dall'esame della proposta di progetto avanzata dall' A.S.D. Arcieri del Roccolo:

- il soggetto gestore dell'impianto da mero erogatore/gestore ha assunto un ruolo attivo, investendo risorse proprie (umane, strumentali e finanziarie) in soluzioni progettuali;
- sotto il profilo del pubblico interesse, l'intervento proposto concorre al miglioramento delle prestazioni garantite dall'Ente in termini strutturali e di servizio, dato che l'intervento in questione rappresenta, in termini generali, un ammodernamento e riqualificazione della struttura;



- la realizzazione dell'intervento proposto determinerà un miglioramento qualitativo dell'offerta di strutture sportive nel territorio comunale, utilizzabili con una ricaduta altamente positiva in termini di maggiore possibilità di aggregazione sociale e giovanile;
- la spesa prevista, per quanto rilevabile, risulta in linea con le attuali quotazioni di mercato mentre l'onere finanziario a carico dell'Ente risulta vantaggioso se rapportato al risultato finale che si intende perseguire;
- l'A.S.D. Arcieri del Roccolo eseguirà i lavori sotto la propria diretta responsabilità, conformandosi a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia impegnandosi contrattualmente verso terzi.

Ritenuto quindi che ricorrano le condizioni richieste dall'art. 15 comma 6 D.L. 25 novembre 2015, n. 185, convertito nella l. 9/2016, ossia che "....., le associazioni e le società sportive senza fini di lucro possono presentare agli enti locali, sul cui territorio insiste l'impianto sportivo da rigenerare, riqualificare o ammodernare, un progetto preliminare accompagnato da un piano di fattibilità economico finanziaria per la rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento e per la successiva gestione con la previsione di un utilizzo teso a favorire l'aggregazione sociale e giovanile. Se gli enti locali riconoscono l'interesse pubblico del progetto affidano la gestione gratuita dell'impianto all'associazione o alla società sportiva per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento e comunque non inferiore a cinque anni".

Considerato che la norma richiamata, sia pure "di stretta interpretazione" in quanto di natura derogatoria rispetto all'ordinaria regola di affidamento della gestione con procedure concorrenziali, se consente l'affidamento della gestione dell'impianto "per una durata proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento" consenté anche la proroga, per un periodo proporzionalmente corrispondente al valore dell'intervento della gestione in essere ricorrendo la medesima "ratio";

Ritenuto opportuno e congruo rivedere il rapporto in essere, prolungando la durata della gestione per un periodo adeguato, e in particolare fissando al 30.07.2030 il termine della convenzione in oggetto, uniformando in tal modo la scadenza dell'affidamento della gestione di tutte le strutture facenti capo al centro sportivo "Pertini" e site nel complesso di Via Terni/Via Firenze, purché la documentazione tecnica concernente gli interventi migliorativi sull'area sia integrata nelle modalità ed entro il termine, esposti più sopra;

Ritenuto che il valore complessivo stimato degli interventi citati sopra – pari a € 15.000,00 – possa costituire totale compensazione del canone annuo di gestione di cui all'art. 2 della vigente convenzione;

Considerato inoltre, al fine di snellire le procedure e di valorizzare una buona pratica messa in atto nel corso dell'emergenza sanitaria, di modificare il dettato degli accordi contrattuali in essere, offrendo ai gestori stessi la possibilità di sottoporre all'Amministrazione Comunale ed ai competenti uffici comunali progetti di manutenzione straordinaria, ivi compresa la predisposizione di nuovi spazi ed attrezzature, sotto la propria responsabilità e nulla avendo a pretendere su oneri economici, assunzione e/o rilascio di garanzie presso terzi e/o istituti di credito, manutenzione, custodia ed utenze dei suddetti spazi;

Richiamati gli artt. 4, 22, 23, 24 e 25 del Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e soggetti privati, adottato con atto di Consiglio Comunale n. 37 del 30.05.2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto opportuno, infine, allo scopo di assicurare un sostegno all'attività sportiva dell'ASD Arcieri del Roccolo, che porta sul territorio comunale anche eventi sportivi di carattere interregionale, inserire nel testo della vigente convenzione un ulteriore articolo, concernente la concessione a titolo gratuito delle strutture sportive necessarie per lo svolgimento di due gare all'anno e l'erogazione di un contributo economico annuo del valore massimo di € 1.000,00, di cui € 500,00 a parziale copertura delle spese di gestione, tenuto conto anche dell'aggravio comportato dalla necessità di adeguarsi ai protocolli di sicurezza legati all'emergenza sanitaria da Covid-19, ed € 500,00 a parziale copertura delle spese connesse all'organizzazione delle competizioni di cui sopra;

Precisato a tal proposito che l'Amministrazione Comunale con deliberazione GC n° 6 del 12.01.2022 ha già concesso all'ASD Arcieri del Roccolo un contributo straordinario di € 250,00 per l'organizzazione di una gara di tiro con l'arco e che tale somma verrà considerata come parte del contributo, di cui al paragrafo precedente, per l'anno 2022;



Visto l'articolo 48 del Citato Testo Unico degli Enti Locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito il parere di cui agli artt. 49, 153, 5° comma e 147/bis comma 1 del Decreto Legislativo 18.8.2000, n. 267, riportato in allegato;

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. Di approvare, per le motivazioni esposte in premessa, il prolungamento sino al 30.07.2030 della convenzione per la gestione dell'area attrezzata a tiro con l'arco sita presso il centro sportivo Pertini, stipulata con l'ASD Arcieri del Roccolo, approvando il documento preliminare alla progettazione, finalizzato a miglioramento e recupero dell'impianto sportivo, avanzato dall'ASD, a condizione che sia presentata ed accolta entro e non oltre il 30.06.2022 ulteriore documentazione tecnica – come specificato in narrativa –; specificando che qualora ciò non dovesse accadere, il prolungamento si considererà non operante e si applicherà la scadenza previgente;
2. Di ritenere che il valore complessivo degli interventi andrà a compensare integralmente il canone annuo di gestione per l'intero periodo di validità della convenzione, recependo tale valutazione mediante opportune modifiche al testo della convenzione stessa;
3. Di modificare il dettato della convenzione in essere, intervenendo opportunamente sull'articolo esistente, offrendo al gestore la possibilità di sottoporre all'Amministrazione Comunale ed ai competenti uffici comunali progetti di recupero e miglioramento delle aree contigue e attualmente non utilizzate, ivi compresa la predisposizione di nuovi spazi ed attrezzature, sotto la propria responsabilità e nulla avendo a pretendere su oneri economici, assunzione e/o rilascio di garanzie presso terzi e/o istituti di credito, manutenzione, custodia ed utenze dei suddetti spazi;
4. Di apportare un'ulteriore modifica al testo della convenzione vigente, introducendo un articolo dedicato al sostegno economico da prestare all'attività del gestore – e in particolare all'organizzazione di competizioni di rilevanza interregionale – e consistente sia nella concessione a titolo gratuito delle strutture sportive ove disputare tali competizioni, sia nell'erogazione di un contributo del valore massimo complessivo di € 1.000,00 a parziale copertura delle spese organizzative;
5. di demandare al competente Responsabile di Area l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

All.ti - Pareri ex art. 49 D.L.vo n. 267/2000  
- Bozze di appendice di modifica contrattuale





# COMUNE DI CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

## SERVIZI EDUCATIVI, ATTIVITA' CULTURALI E SPORTIVE

Pareri preventivi ex artt.49, 153 5° comma e 147/bis Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267

Allegato alla deliberazione G.C. n. **32** del **23 FEB. 2022**

**OGGETTO : PROLUNGAMENTO TEMPORALE E PARZIALE MODIFICA DELLA VIGENTE CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELL'AREA ADIACENTE IL CENTRO SPORTIVO "SANDRO PERTINI" ATTREZZATA A TIRO CON L'ARCO**

In relazione al presente atto, si esprime parere favorevole di regolarità tecnica

Li 21.02.2022

IL RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Dott. Gian Piero Colombo

In relazione al presente atto si esprime parere favorevole di regolarità Contabile.

IL RESPONSABILE AREA  
Contabilità e programmazione economica  
Fulvia Calzavara



## COMUNE di CANEGRATE

Città Metropolitana di Milano

### SERVIZI CULTURALI, EDUCATIVI e SPORTIVI

Appendice di rettifica alla convenzione fra il Comune di Canegrate e l'associazione sportiva "Arcieri del Roccolo" per la gestione dell'area adiacente il centro sportivo "Sandro Pertini" di Via Terni attrezzata a tiro con l'arco - Periodo 01.09.2017/31.08.2023

#### MODIFICA VALIDITA' TEMPORALE E INTEGRAZIONE ARTICOLI

In relazione alla convenzione, di cui in intestazione, sottoscritta in data 27.05.2017, si concordano fra le parti le seguenti variazioni e integrazioni:

#### CONVENZIONE versione originaria

Art.1)

~~1.2 La presente convenzione, che avrà durata dal 01 settembre 2017 e avrà scadenza il 31 agosto 2023, potrà essere risolta anticipatamente in qualsiasi momento da ciascuna delle due parti dandone disdetta con preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.~~

\*\*\*\*\*

#### nuova versione

Art.1)

1.2 La presente convenzione, che avrà durata dal 01 settembre 2017 e, a seguito dell'approvazione della Deliberazione di Giunta n. \*\*\* del \*\*/\*\*/2022, avrà scadenza il 30.07.2030, potrà essere risolta anticipatamente in qualsiasi momento da ciascuna delle due parti dandone disdetta con preavviso di almeno tre mesi, mediante lettera raccomandata A.R., fatto salvo quanto previsto dall'art. 9.



**CONVENZIONE**  
**versione originaria**

**Art.6) OPERE MIGLIORATIVE**

~~6.3 Il valore degli interventi sopra descritti, stimato complessivamente in € 4.000,00 IVA compresa, costituisce parziale compensazione del canone annuo di gestione di cui all'art. 2, che viene quindi rideterminato in € 133,30 (cento trentatré/30) annui.~~

~~6.4 Alla data di scadenza o revoca della presente convenzione, tutti i manufatti presenti o realizzati entro l'area, le attrezzature ed i servizi annessi passeranno in proprietà al Comune, senza la corresponsione di alcun indennizzo.~~

\*\*\*\*\*

**nuova versione**

**Art.6) OPERE MIGLIORATIVE**

6.3 Il valore degli interventi sopra descritti, stimato complessivamente in € 15.000,00, costituisce integrale compensazione del canone annuo di gestione di cui all'art. 2.

6.3bis Il Gestore ha facoltà di sottoporre all'Amministrazione Comunale ed ai competenti uffici comunali progetti di recupero e miglioramento delle aree contigue e attualmente non utilizzate, ivi compresa la predisposizione di nuovi spazi ed attrezzature, sotto la propria responsabilità e nulla avendo a pretendere su oneri economici, assunzione e/o rilascio di garanzie presso terzi e/o istituti di credito, manutenzione, custodia ed utenze dei suddetti spazi. In caso di interventi di notevole valore economico, l'Amministrazione Comunale potrà ridefinire la quota di compensazione del canone annuo di gestione, di cui al precedente punto 6.3

6.4 Alla data di scadenza o revoca della presente convenzione, tutti i manufatti presenti o realizzati entro l'area, le attrezzature ed i servizi annessi passeranno in proprietà al Comune, senza la corresponsione di alcun indennizzo, ad esclusione di tutte le attrezzature specifiche per la conduzione dell'attività sportiva del Gestore nonché i container e le baracche ad uso magazzino con i materiali ivi contenuti che resteranno di proprietà esclusiva dell'ASD Arcieri del Roccolo.



CONVENZIONE  
versione originaria

\*\*\*\*\*

nuova versione

Art. 9 bis) SOSTEGNO ECONOMICO

9bis.1 Il Comune di Canegrate, nell'ottica della promozione dell'attività sportiva della cittadinanza, si impegna a riconoscere al Gestore un contributo economico a parziale copertura delle spese gestionali, comprese quelle volte ad assicurare l'igiene degli impianti e la sicurezza sanitaria degli utilizzatori, adeguatamente certificate mediante l'esibizione di idonei documenti di pagamento (a mero titolo esemplificativo: fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti di mezzi di trasporto...), fino a un massimo di € 500,00 annui, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

9bis.2 Il Gestore si impegna a organizzare sul territorio comunale ogni anno due eventi competitivi di tiro con l'arco di livello almeno interregionale compresi nel calendario Federale, garantendo il rispetto di tutti i protocolli previsti.

9bis.3 L'Amministrazione Comunale sostiene la realizzazione delle richiamate attività sportive mediante la messa a disposizione gratuita di strutture sportive comunali nei giorni interessati dalle competizioni e garantisce il proprio patrocinio a tali iniziative

9bis.4 Il Comune di Canegrate, nell'ambito del rapporto di collaborazione di cui al presente atto, si impegna a riconoscere un contributo economico a parziale copertura delle spese necessarie alla realizzazione delle attività di cui al punto 9bis.2, adeguatamente certificate mediante l'esibizione di idonei documenti di pagamento (a mero titolo esemplificativo: fatture, ricevute fiscali, scontrini, biglietti di mezzi di trasporto...), fino a un massimo di € 500,00 annui, con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili.

Letto, approvato e sottoscritto

Canegrate, \*\*\*\*\* 2022

PER IL COMUNE DI CANEGRATE - IL FUNZIONARIO INCARICATO  
RESPONSABILE AREA CULTURA E POLITICHE SOCIALI

Dott. Gian Piero Colombo





PER ASD ARCIERI DEL ROCCOLO - IL PRESIDENTE

Roberto Ferrazzi

---



Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO  
F.to Roberto Colombo

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art.124 del D. Lgs. n.267/2000 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune il giorno 22 MAR. 2022 e vi rimarrà per la durata di quindici giorni consecutivi.

Li, 22 MAR. 2022

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala

### AUTENTICAZIONE

La presente copia è conforme all'originale, per uso amministrativo, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, art.18, composta di n. 10 fogli.

Li, 22 MAR. 2022



IL SEGRETARIO GENERALE  
(Dr.ssa Teresa La Scala)

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che il presente atto è stato pubblicato nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed E' DIVENTATO ESECUTIVO in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18/8/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE  
F.to Dr.ssa Teresa La Scala